



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 20/12/2018

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: OGGETTO:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE ANNO 2019 CONFERMA DELLE ALIQUOTE APPROVATE PER L'ANNO 2018..

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **14** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.21 del **20/12/2018**). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Corradini Alex
Zaniboni Giulia
Re Stefano

Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni Chiara.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

VERONA CAMILLA

Presente

BENATTI DIRCE	Presente
DALLASTA PAOLO	Presente
CORRADINI ALEX	Presente
BERNI MASSIMO	Presente
CAVALETTI AMANDA	Presente
BACCHIAVINI LUCA	Assente
LEONARDI RAFFAELLA	Presente
SACCHI CESARE	Presente
CREMA GIANLUCA	Presente
MAESTRI GABRIELE	Presente
ZANIBONI GIULIA	Presente
RODOLFI ELISA	Assente
IAFRATE VINCENZO	Presente
BENATTI CLAUDIO	Assente
CORRADINI FRANCESCO	Presente
RE STEFANO	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 4

Deliberazione n. 46 del 20/12/2018

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE - ANNO 2019 – CONFERMA DELLE ALIQUOTE APPROVATE PER L'ANNO 2018.

Si dà atto che dopo la nomina degli scrutatori, per l'odierna seduta, entra il Consigliere Bacchiavini Luca. I presenti sono 15.

Si dà atto che al punto n. 1 entra il Consigliere Rodolfi Elisa. I presenti sono 16.

Si dà atto che dal punto n. 7 lascia l'aula il Segretario Generale Dott. Mauro D'Araio, prende il suo posto il Vice Segretario Dott. Marco Scaravelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";

VISTO l'art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che: "3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";

CONSIDERATO CHE il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 53 del 21 dicembre 2017, con la quale sono state definite aliquote e disciplina del tributo in esame per l'anno 2018;

RITENUTO, in ogni caso, di confermare anche per il 2019 le stesse aliquote previste per il 2018;

DATO ATTO che:

- il gettito TASI presuntivo derivante dall'applicazione delle stesse, relativamente agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, ammonta ad un importo complessivo stimabile in € 33.000,00;

- il gettito TASI presuntivo derivante dalla aliquote per l'anno 2019 è diretto alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019, in misura pari al 6,47%
- Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico (Servizio di bilancio 01.07): € 20.000,00;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Servizio di bilancio 09.06): € 13.000,00;

EVIDENZIATE, in conseguenza di quanto sopra esposto, tutte le aliquote vigenti per fattispecie, oltre alle disposizioni regolamentari:

ALIQUTA	FATTISPECIE
2,5 per mille	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
1,0 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.
ESENTE	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE . Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ESENTE	ANZIANI E DISABILI E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ESENTE	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi

	di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
ESENTE	CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ESENTE	FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ESENTE	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
ESENTE	ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
0 per mille	FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
0 per mille	ALTRI FABBRICATI ABITATIVI <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero
0 per mille	ALTRI IMMOBILI: <ul style="list-style-type: none"> • Aree fabbricabili • <i>A/10 Uffici e studi privati</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale
--	---

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Art.2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

Art. 4 – Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (come nel caso del fabbricato rurale strumentale abitativo, dato in uso a dipendente che lo utilizza come abitazione principale), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.

Art 5 - Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre** per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il **16 giugno** di ogni anno;

Art. 6 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite

programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art .7 - Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 151, comma 1 del D.lgs 267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e dato atto che l'organo di revisione non è tenuto a rendere il proprio parere, nulla essendo variato in materia di tariffe e disposizioni regolamentari;

DATO ATTO che, comunque, l'organo di revisione ha favorevolmente espresso il proprio parere sulla materia nella propria relazione in merito al Bilancio di Previsione 2018 – 2020;

CON n.16 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2019 ai fini dell'applicazione della TASI – IUC le aliquote e le norme regolamentari come riportate nella premessa del presente atto, confermando quanto già in vigore per il 2018.

2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti del dell'art.1, comma 688 della L. 147/2013, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

3, **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Unico dei tributi dell'Unione Bassa Reggiana, dott. Giacomo Spatazza.

4. **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

5.**DI INCARICARE** il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;

6. **DI DICHIARARE** con separata votazione (n.16 voti favorevoli: unanimità), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000,

stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio cui è collegata la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 2869/2018 dell'Servizio Tributi ad oggetto: OGGETTO:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE ANNO 2019 CONFERMA DELLE ALIQUOTE APPROVATE PER L'ANNO 2018. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 07/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2869/2018 dell'Servizio Tributi ad oggetto: OGGETTO:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE ANNO 2019 CONFERMA DELLE ALIQUOTE APPROVATE PER L'ANNO 2018. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 07/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005